

Parere negativo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *quater* 19 maggio 2025, n. 9593 - Stanizzi, pres.; Levato, est. - Risen Quantum PV 02 s.r.l., Agricola Leila s.r.l. (avv.ti Lavitola, Trombetti) c. Roma Capitale (avv. Sabato) ed a.

Ambiente - Parere negativo avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Agricola Lelia e Risen Quantum agiscono per l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 21.04.2021 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, del parere negativo della Regione Lazio prot. n. 581932 del 5.07.2021 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Roma, località Sella dello Stallonare, Rio Galeria, nonché per la caducazione del verbale di chiusura del tavolo tecnico del 20.07.2021 e del parere negativo di Roma Capitale reso in pari data.

In particolare, Agricola Lelia espone di essere proprietaria di due lotti di terreno, distinti in catasto al foglio 41, p.lle 657, 675 e 581, per una superficie complessiva di circa 31 ha, mentre Risen Quantum ha ricevuto il mandato di conseguire le autorizzazioni per la realizzazione sulla descritta area di un impianto fotovoltaico della potenza di 12,5 MWp.

È stata pertanto presentata alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006, la richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione di tale impianto.

A seguito di integrazioni documentali l'amministrazione procedente ha convocato il tavolo tecnico, in cui è emersa l'adozione del parere negativo della Regione, attesa la non conformità del progetto alle tipologie di interventi di trasformazione per uso dei paesaggi di cui al capo II n.t.a. del vigente P.T.P.R., *medio tempore* approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 21.04.2021.

Il P.T.P.R., infatti, classifica la zona di intervento tra le aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie, di cui all'art. 43 delle relative n.t.a., di rilevante valore, disciplinate dall'art. 25 n.t.a., che ai sensi dell'art. 6.3 Tabella B non consente la realizzazione di impianti di produzione di energia, introducendo una preclusione oggettiva e generalizzata. Preclusione riportata anche nelle *"Linee Guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile"* allegate alle stesse norme del P.T.P.R., secondo le quali gli impianti fotovoltaici a terra di grandi dimensioni sarebbero "non compatibili" con il paesaggio.

Le deducenti prospettano quindi l'illegittimità di tale previsione per violazione del D. Lgs. n. 42/2004, dell'art. 22 L.R. n. 24/1998, del D. Lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, della L.R. n. 16/2001 nonché per vizio di eccesso di potere.

2. Si sono costituite la Regione Lazio e Roma Capitale, la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, concludendo per il rigetto.

2.1. Si è altresì costituito il Ministero della Cultura.

3. All'udienza del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare, è pronunciata la parziale improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. nei confronti di Risen Quantum per la relativa domanda di annullamento delle determinazioni inerenti alla richiesta di autorizzazione dell'impianto fotovoltaico, avendo la difesa, in corso di udienza, espresso il sopravvenuto difetto di interesse.

5. Permane, di contro, l'interesse di Agricola Lelia con riguardo al vaglio del ricorso.

5.1. In via preliminare, sono inammissibili le censure relative alla richiesta di autorizzazione dell'impianto fotovoltaico e correlate prescrizioni di divieto di realizzazione, risultando sul punto fondata l'eccezione della difesa di Roma Capitale. Invero, il parere negativo espresso in sede di tavolo tecnico dall'amministrazione, che rinvia al contenuto della nota D.P.A.U. del 14.07.2021, involge la disciplina urbanistica di cui alle n.t.a. di Roma Capitale, in quanto l'area di riferimento si colloca all'interno del Sistema dei Parchi, di interesse naturalistico e paesaggistico "da tutelare e valorizzare" ma l'esponente ha tuttavia omissis di dedurre puntuali censure.

5.2. Può quindi essere esaminata la domanda di annullamento della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 5/2021 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, con riferimento alla qualificazione dell'area come *"paesaggio agrario di rilevante valore"*.

Sostiene, in particolare, la deducente che il terreno di proprietà non presenterebbe, per come comprovato con perizia tecnica, alcun pregio o caratteristica idonea a ricondurlo in tale ambito, essendo attraversato da una linea elettrica in alta tensione, con la presenza anche di un traliccio di acciaio, mentre il paesaggio circostante è comunque antropizzato.

Il precetto limitativo risulterebbe adottato in assenza dell'attivazione di una fase partecipativa.

Le deduzioni vanno disattese.

Occorre premettere che il P.T.P.R. è uno strumento di natura dinamica, il cui fondamento è posto nel riconoscimento, descrizione e perimetrazione dei beni paesaggistici.

In particolare, la pianificazione paesaggistica regionale è destinata -per sua naturale vocazione- a prendere in considerazione congiuntamente gli interessi sottesi al paesaggio e quelli, facenti capo alla Regione, proiettati piuttosto verso il governo del territorio, secondo un temperamento che, ai soli fini della pianificazione regionale, pone a raffronto le esigenze di sviluppo urbanistico con quelle di tutela dell'ambiente (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 7 marzo 2025, n. 4904). Queste ultime, tuttavia, restano dotate di un *“valore primario e assoluto”*, che le rende prevalenti su ogni altro profilo di pianificazione (Corte costituzionale n. 101/2010).

La giurisprudenza in argomento ha inoltre chiarito che i piani territoriali paesistici possono imporre limiti di carattere generale nonché puntuali prescrizioni immediatamente precettive per la tutela di valori ambientali e paesaggistici del territorio interessato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 giugno 2023, n. 6138).

L'avversato P.T.P.R. nell'art. 25 n.t.a. ha quindi individuato l'ambito del *“paesaggio agrario di rilevante valore”* nelle *“porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale. Si tratta di aree caratterizzate da produzione agricola, di grande estensione, profondità e omogeneità e che hanno rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico. In questo ambito paesaggistico sono comprese le aree in prevalenza caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata e le aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva anche in relazione alla estensione dei terreni”*.

In conformità a tale prescrizione la Regione si è quindi determinata, sulla scorta di una valutazione discrezionale che non risulta illogica, a ricondurre la porzione di territorio di proprietà delle esponenti nel contesto del *“paesaggio agrario di rilevante valore”*, in considerazione del sistema naturalistico e ambientale ivi esistente.

Invero, secondo giurisprudenza consolidata l'imposizione del vincolo è manifestazione di un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile dal giudice non in termini di opinabilità ma di eventuale inattendibilità e nel caso in esame l'area si è rivelata meritevole di tutela diretta paesaggistica (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2024, n. 6862).

5.2. Da ultimo, è infondata la censura con cui parte ricorrente lamenta la mancata partecipazione della fase di adozione del P.T.P.R.

Invero, per come dedotto dalla difesa regionale non sono intervenuti mutamenti rispetto al piano adottato tali da determinare un cambiamento radicale e la procedura di evidenza e partecipazione è già stata eseguita dopo l'adozione del P.T.P.R., per come disposto dall'art. 23 della L.R. n. 24/1998 (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II Quater, 6 novembre 2024, n. 19554).

6. Il ricorso è pertanto in parte improcedibile e in parte infondato.

7. Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)